



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

- Città Metropolitana di Milano -

ORDINANZA N. 41 DEL 23/05/2019

Premesso che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell’ATS Milano Città Metropolitana ed è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche.

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, le terre smosse dei cantieri (non solo quelli edili ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità), le banchine stradali, le rotatorie e gli spartitraffico, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi da stabilire in base all'ambito di intervento ed ad un'attenta osservazione in campo, intervenendo comunque prima della maturazione delle infiorescenze, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Considerato che i Comuni di MAGENTA, ABBIATEGRASSO, BERNATE TICINO, BUSCATE, BUSTO GAROLFO, CORBETTA, MAGNAGO, MARCALLO CON CASONE, MESERO, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO e SANTO STEFANO TICINO hanno sottoscritto nel 2012 una Carta di Intenti, a cui si è aggiunto nel 2016 il Comune di DAIRAGO, avente come finalità quella di condividere, sostenere e promuovere azioni di sistema coordinate a livello sovracomunale nel campo delle iniziative per la prevenzione dell'allergia al polline di ambrosia ed in particolare, la predisposizione di un'ordinanza comune che preveda l'esecuzione di sfalci in periodi e in numero da stabilire in base agli ambiti di intervento ed ad un'attenta osservazione in campo, una sanzione amministrativa proporzionale all'estensione dell'area infestata nonché lo sfalcio d'ufficio a spese degli interessati nel caso il proprietario non provveda;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.T.S. Milano Città Metropolitana del 16.05.2019 prot. n. 79026 in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia in Lombardia in cui, in particolare, sono indicati i metodi che si possono adottare per il contenimento dell'Ambrosia artemisiifolia, così come riportati negli allegati tecnici allegati alla nota stessa;

Visto l'allegato 1 alla sopra citata nota di ATS relativo alle misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Visto il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli art. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);

ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

agli Amministratori di condominio;

ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;

al Responsabile Settore Strade di Città Metropolitana di Milano;

ai Responsabili di CAP HOLDING Spa e Amiacque Srl;

ai Responsabili di 2i Retegas S.p.A.;

ai Responsabili di E-Distribuzione S.p.A.;

ai Responsabili di Terna Rete Italia S.p.A.;

ai Responsabili di TIM S.p.A.;

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota Milano Città Metropolitana del 17.05.2018 prot. n. 72924;

3. di **effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I sfalcio** ultima settimana di luglio
 - **Il sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto
4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, indicati nell'Allegato tecnico alla nota Milano Città Metropolitana del 17.05.2018 prot. n. 72924, secondo le seguenti specifiche:
 - **In ambito agricolo**: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - **In ambito urbano**: pacciamatura, estirpamento e inerbimento permanente.
5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura;

INVITA

la cittadinanza a:

1. eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia.

AVVERTE

che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²;
- da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;

qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

Gli Uffici di Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

LA SINDACA
Prof.ssa Susanna Biondi